

Fondazione indipendente di previdenza 3a Zurigo

Regolamento sui costi

Fondazione indipendente di previdenza 3a Zurigo

Indice

Art. 1	Scopo
Art. 2	Servizi di base soggetti a pagamento
Art. 3	Spese legate all'investimento
Art. 4	Commissione di emissione per distributori
Art. 5	Indennità per parti contraenti
Art. 6	Retribuzioni di terzi
Art. 7	Imposta sul valore aggiunto
Art. 8	Ritenuta alla fonte
Art. 9	Interessi sul conto di previdenza
Art. 10	Interessi attivi e soluzione titoli
Art. 11	Servizi aggiuntivi e costi
Art. 12	Calcolo e ammontare delle indennità e costi
Art. 13	Lingua di riferimento
Art. 14	Lacune del regolamento
Art. 15	Modifiche al regolamento
Art. 16	Entrata in vigore

Regolamento sui costi

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di previdenza 3a (in seguito denominata "Fondazione"), il consiglio della Fondazione emana il seguente regolamento sui costi:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento tariffario disciplina il pagamento delle indennità derivanti dal rapporto contrattuale tra la Fondazione e le parti contraenti.

Viene operata una distinzione tra tasse per i servizi di base (articolo 2), tasse riconducibili al sistema (articolo 3) e commissioni di distribuzione (articolo 4).

Art. 2 Servizi di base soggetti a pagamento

Per i seguenti servizi, la Fondazione addebita l'importo di seguito indicato:

Trasferimento del patrimonio previdenziale ad un fondo previdenziale del secondo pilastro, esente da imposte, o ad un'altra forma di previdenza riconosciuta (pilastro 3a) CHF 0

Pagamenti previdenziali
- se il beneficiario è residente in Svizzera CHF 0
- se il beneficiario risiede all'estero CHF 400
Ricerche indirizzi CHF 50

Prelievo anticipato per promozione della proprietà residenziale, per caso,
- residente in Svizzera CHF 400
- residente all'estero CHF 600
Promessa di promozione della proprietà residenziale per caso CHF 250

Le commissioni addebitate da soggetti terzi in relazione a un ordine effettuato dal cliente verranno addebitate al cliente stesso.

Le spese straordinarie, che non trovano menzione nel presente articolo 2, saranno in ogni caso addebitate al cliente

Art. 3 Spese legate all'investimento

a. Soluzioni conto

Gestione del conto previdenziale, costo annuo CHF 0

b. Soluzioni titoli

Le commissioni relative agli investimenti per soluzioni titoli si basano sulle condizioni previste nel relativo contratto previdenziale, in conformità con le seguenti disposizioni:

Investimenti individuali (solo esecuzione)

Acquisto, custodia e vendita di singoli investimenti senza servizi supplementari specificamente definiti

Commissione di acquisto e vendita* max. 0,5%

Costi amministrativi** max. 0,4% p.a.

*Ivi incluse: sia le spese della Fondazione sia quelle della Banca in relazione all'acquisizione e alla vendita degli investimenti. Inoltre sono ricomprese le imposte di bollo e tutti i prelievi e le spese estere sopportate dalla banca.

**Ivi incluse: amministrazione della Fondazione e gestione dei depositi.

Mandati di consulenza (Advisory Mandate)

Acquisto, custodia e vendita di investimenti sulla base di un mandato di consulenza

Commissione di acquisto e vendita * max. 0.5%
Costi amministrativi ** max. 0.4% p.a.
Costi per la consulenza max. 0.4% p.a.

In ogni caso la somma delle commissioni di acquisto e di vendita, delle spese amministrative e dei costi relativi alle consulenze non sarà superiore all'1,0% p.a.

*Ivi incluse: sia le spese della Fondazione sia quelle della Banca in relazione all'acquisizione e alla vendita degli investimenti. Inoltre sono ricomprese le imposte di bollo e tutti i prelievi e le spese estere sopportate dalla banca.

**Ivi incluse: amministrazione della Fondazione e gestione dei depositi.

Formula All-In* e mandati di gestione patrimoniale

Acquisto, custodia e vendita di investimenti sulla base di un mandato di rappresentanza rilasciato alla Fondazione con autorizzazione alla gestione di investimenti collettivi di capitale

Formula All-in max. 1.2% p.a.

* Ivi inclusi: amministrazione delle fondazioni, gestione del portafoglio, monitoraggio, scelta continuativa dei titoli più adeguati, supervisione. Inoltre sono ricomprese le imposte di bollo nonché eventuali prelievi e spese estere.

Art. 4 Commissione di emissione per distributori

La commissione di emissione viene elargita una tantum ed è limitata al massimo al 2% della quota titoli. Tale indennità copre i costi sopportati dai partner di vendita e dai loro consulenti in relazione alle attività di vendita, nonché per l'avvio dell'attività e il relativo servizio di consulenza fornito al cliente.

Art. 5 Indennità per parti contraenti

Il compenso per i partner contrattuali quali i responsabili della gestione patrimoniale, i partner di distribuzione e i consulenti sarà addebitato direttamente sul conto di previdenza dell'intestatario. Tale indennità trae origine dal contratto di previdenza.

Art. 6 Retribuzioni di terzi

1. Le retribuzioni di terzi, che vengono rimborsate alla Fondazione in aggiunta agli indennizzi regolamentari, sono da presentare e da accreditare al contraente.
2. I terzi incaricati dell'intermediazione di attività previdenziali devono informare al primo contatto con il cliente in merito al tipo e all'origine di tutte le indennità previste per la loro attività di intermediazione (art. 48k comma 2 OPP 2).

Art. 7 Imposta sul valore aggiunto

La Fondazione non è soggetta ad IVA.

Art. 8 Ritenuta alla fonte

La ritenuta alla fonte, ove applicabile, è recuperata annualmente dalla Fondazione presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 9 Interessi sul conto di previdenza

Il tasso di interesse relativo al conto di previdenza è determinato dal Consiglio della Fondazione. Il tasso di interesse applicabile sarà reso pubblico a cura della Fondazione ed accessibile tramite la homepage del relativo partner di vendita su www.uvzh.ch o www.unabhaengigevorsorge.ch.

L'importo relativo agli interessi viene accreditato alla fine di ogni anno solare.

Se il cliente si ritira dalla Fondazione nel corso dell'anno, l'interesse è calcolato pro rata temporis fino alla data valuta della separazione.

Art. 10 Interessi attivi e soluzioni a titoli

I saldi di credito per le soluzioni di titoli non devono far maturare interessi in base alle condizioni previste per i conti di previdenza.

Art. 11 Servizi aggiuntivi e costi

I servizi straordinari e i costi sopportati dalla Fondazione, causati o richiesti dall'intestatario, sono addebitati direttamente sul conto di previdenza dell'intestatario.

Art. 12 Calcolo e ammontare delle indennità e costi

1. In caso di uscita della Fondazione, la somma relativa alle indennità sarà addebitata su base pro rata temporis a partire dalla data di valuta del recesso dalla Fondazione.
2. La base di calcolo per la commissione di emissione è costituita dalla parte dell'importo del deposito destinato agli investimenti in titoli, ove non sia diversamente concordato nel contratto di previdenza.
3. La base di calcolo per le commissioni relative all'amministrazione corrente e per le spese di consulenza di cui all'articolo 3 è costituita dal valore medio di mercato della quota titoli determinata per periodo contabile di riferimento.
4. La commissione di emissione viene addebitata al ricevimento del pagamento.
5. Il pagamento delle indennità ricorrenti avviene tramite addebito sul conto di previdenza con cadenza trimestrale.
6. Tutti gli altri costi sono addebitati al costo.

Art. 13 Lingua di riferimento

In presenza di divergenze tra versioni in varie lingue, fa sempre fede il regolamento in lingua tedesca.

Art. 14 Lacune del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni relative a questioni particolari, il consiglio della Fondazione adotta una disposizione corrispondente allo scopo della Fondazione.

Art. 15 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento tariffario. Le modifiche saranno comunicate all'intestatario tramite comunicazione in forma scritta o elettronica. La versione attualmente in vigore è a disposizione dell'intestatario agli indirizzi www.uvzh.ch e www.unabhaengige-vorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sui costi è stato approvato con delibera circolare nel mese di luglio 2019 dal Consiglio di Fondazione con entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Sostituisce il precedente Regolamento sulla previdenza.

Zurigo, luglio 2019

Il consiglio della Fondazione indipendente di previdenza 3a Zurigo